

N.RG 15827 / 2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

nella persona del Dott. Silvano Trane ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE**

nella causa civile R.G. n. 15827 / 2024

**vertente tra**

Valletta Eloisa (CF VLLLSE78P63I119T) - Avv. ANDREA VALENTE

**-OPPONENTE-**

**contro**

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754) (rappresentato e difeso dal funzionario delegato)

**-OPPOSTO-**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

opponente: come in atti;

opposto: come in atti.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Valletta Eloisa ha opposto i verbali di accertamento e contestazione n. VX2087/2024 e n. VX2703/2024, elevati dal Comando di Polizia Locale di Lecce.

L'ente territoriale si é costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando gli atti relativi alle contestazioni ed alla notificazione delle violazioni.

La causa, istruita con deposito di documenti, è stata definita con sentenza contestuale letta all'udienza del 09/04/2026 e depositata telematicamente.

La domanda può trovare accoglimento.

Considerato che il presente giudizio è, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 150/2011, disciplinato dal Titolo IV. Libro II, C.p.c., (c.d. rito del lavoro), va ritenuto che incomba sull'ente resistente – che, pur convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale – fornire prova della legittimità del suo operato e della sua

pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni formulate dalla parte ricorrente, tanto che, costituendosi in giudizio con memoria da depositarsi *“almeno dieci giorni prima dell’udienza”* di comparizione parti, *“deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”* (art. 416, comma 3, C.p.c.). E ciò in linea con quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità allorché le opposizioni a sanzioni amministrative erano disciplinate dalla L. 689/1981 (Cass. Civ., Sez. III, 19/07/1999, n. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826).

Chiarito ciò, va ritenuto il difetto di omologazione dello strumento elettronico prodotto dalla Project Automation S.p.A. denominato *“K53800\_Speed”*, poiché con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 548 del 21/12/2021, lo stesso non è stato omologato ma approvato.

Rammentando che l'art. 11 delle Preleggi disciplina l'irretroattività della legge, a prescindere dall'interpretazione che ogni operatore del diritto può fornire, aderendo alla costante giurisprudenza di merito (Trib. Lecce, Sez. civ I, Sentenza, 15/10/2025, n. 2876; Trib. Lecce, Sentenza, 27/06/2024, n. 2279) e di legittimità (Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/07/2024, n. 20913), deve ritenersi che omologazione non sia sinonimo di approvazione, trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti, come, del resto, statuito dall'art. 192, D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che ai commi 2 e 3 rispettivamente le prevedono.

Ed invero, nel mentre l'omologazione richiede *“la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”* ed impone che *“L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”*, in caso di approvazione *“trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”*.

Stante la differenza tra omologazione ed approvazione e stabilendo l'art. 142, comma 6, D.Lgs. 285/1992 che “*Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate [...], come precisato dal regolamento*” (D.P.R. 495/1992), l'utilizzo di uno strumento solo approvato non consente di ritenere raggiunta la prova della responsabilità del conducente il veicolo di proprietà dell'opponente.

Del resto, Cass. civ., Sez. VI, 24/03/2022, n. 8694, nelle sue motivazioni condivisibilmente ha statuito che “*spetta all'Amministrazione La prova positiva dell'iniziale omologazione [n.d.r.: non approvazione in alternativa] e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021)*” ed in modo conforme ma più specifico le condivise ordinanze della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, 18/04/2024, n. 10505 e 26/07/2024, n. 20913.

In assenza di prova incombente sull'ente resistente – essendo esso attore sostanziale nel presente giudizio e la cui corretta attività non può presumersi *iure et de iure* o *iuris tantum* ma neppure ricorrendo a presunzioni semplici – non vi è certezza della legittimità del relativo procedimento.

Ogni ulteriore motivo rimane assorbito.

Le spese e competenze di seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

l'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da VALLETTA ELOISA nei confronti di COMUNE DI LECCE avverso i verbali di accertamento e contestazione n. VX2087/2024 e n. VX2703/2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per lo effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- 2) Condanna il Comune di Lecce, in persona del Sindaco *p.t.*, a rivalere parte ricorrente delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 389.00, di cui € 43.00 per esborsi ed € 346,00 (€ 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase istruttoria, € 142,00 per la fase decisoria) per competenze, oltre spese generali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuta.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Lecce, oggi 09/04/2026

**IL GIUDICE DI PACE**  
(Dott. Silvano Trane)